

10.12.2019



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

Emanato con Decreto Rettorale

n. 39 del 15/01/2020

prot. n. 6206 del 15/01/2020

In vigore dal 15/01/2020

Indice

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Dipartimenti afferenti alla Facoltà
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Preside
- Art. 7 Vice Preside
- Art. 8 Consiglio
- Art. 9 Assemblea
- Art. 10 Consulta dei Presidenti dei Corsi di Studio
- Art. 11 Consulta delle Scuole di Specializzazione
- Art. 12 Commissioni
- Art. 13 Norme transitorie

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, l'assetto organizzativo e il funzionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia (d'ora in avanti Facoltà).

Art.2 Funzioni

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia, struttura di coordinamento per l'attività didattica istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha le seguenti funzioni:
 - a) promuovere, organizzare e coordinare le attività didattiche dei Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni, in ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo;
 - b) garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca, nel rispetto degli accordi con la Regione e le ASST di riferimento. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di assistenza e di ricerca e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati, la disponibilità delle strutture assistenziali stipula appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.

Art.3 Finalità

1-La Facoltà, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.2, si propone di:

- a) contribuire al miglioramento della qualità dei Corsi di studio della Macroarea Scienze Mediche e Biologiche, garantendone il coordinamento e la razionalizzazione nonché favorendo tutte le possibili sinergie;
- b) costituire un organo istituzionale nell'ambito del quale possano essere discusse e coordinate le problematiche specifiche connesse con la formazione del medico e delle altre figure legate alla Macroarea Scienze Mediche e Biologiche;
- c) offrire agli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla Facoltà una interfaccia comune, che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario;
- d) fungere da raccordo tra i Dipartimenti coinvolti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento;
- e) esprimere parere sull'istituzione, l'attivazione o soppressione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti;
- f) esprimere parere sulle richieste di istituzione di posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti coinvolti, in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione, e sulle proposte di chiamata per la copertura dei posti;
- g) assumere i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali e regionali in materia nonché dell'art.17, comma 3 dello Statuto di Ateneo;
- h) realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali e formative svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- i) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei professori e dei ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica, didattica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca;
- l) proporre la proposta del Regolamento di funzionamento della Facoltà e le sue modifiche.

Art. 4
Dipartimenti della
Facoltà

La Facoltà è la struttura di coordinamento che raggruppa i Dipartimenti della Macroarea Scienze Mediche e Biologiche, dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 5 Organi

Sono organi della Facoltà:

- il Preside
- il Vicepreside Vicario
- il Consiglio
- l'Assemblea

Art. 6 Preside

1-Il Preside è un Professore Ordinario a tempo pieno, eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Facoltà tra i Professori Ordinari che ne fanno parte, che non siano Direttori di Dipartimento.

Al primo turno di votazione il Preside è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto una sola volta.

2-Il Preside rappresenta la Facoltà, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento delle sue attività, si confronta con i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti di Corso di Studio, i Direttori delle Scuole di Specializzazione e i Coordinatori dei Corsi di Dottorato su cui ha competenza la Facoltà stessa.

3-Spetta in particolare al Preside:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e l'Assemblea, definire l'ordine del giorno delle sedute e dare esecuzione alle delibere;
- b) nei casi straordinari di necessità e urgenza, adottare provvedimenti su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c) promuovere e intrattenere rapporti con Enti e con Associazioni culturali e professionali in ambito bio-medico, a livello nazionale e internazionale;
- d) affiancare il Rettore nei rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale Regionale, per tutte le problematiche riguardanti il convenzionamento, fatte salve le competenze degli Organi di governo dell'Università.

Art. 7 Il Vicepreside

Il Preside designa un Vice-preside fra i professori ordinari del Consiglio della Facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimenti o assenza.

Il Vicepreside cessa dall'ufficio insieme con il Preside alla conclusione del mandato o in caso di revoca. In caso di anticipata cessazione del Preside, il Decano dei Professori Ordinari garantisce l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Preside.

Art. 8 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e coordinamento delle attività della Facoltà e ha le seguenti competenze:
- a) eleggere, nel corso della prima riunione, il Preside;
 - b) approvare la proposta del Regolamento di funzionamento della Facoltà a maggioranza assoluta dei componenti;
 - c) esprimere parere sull'istituzione, l'attivazione o la soppressione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento e, in caso di parere negativo, poter richiedere il riesame ai Consigli di Dipartimento;
 - d) approvare le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, previa delibera dei Consigli dei rispettivi Corsi;
 - e) esprimere parere in merito all'attivazione dei *master* e dei corsi di perfezionamento e delle *summer school* sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti di afferenza dei corsi stessi;
 - f) proporre agli Organi di Ateneo la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse della Facoltà, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
 - g) esprimere al Rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e dei conseguenti protocolli attuativi, nonché sulle proposte di nomina per la direzione di strutture assistenziali universitarie; h) definire le linee di indirizzo per la gestione delle attività di internazionalizzazione e di orientamento legate alla didattica.

Il Consiglio esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio è costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;
- b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti, così individuati: b1) un docente per ciascuna Giunta, ove costituita, eletto all'interno della stessa; b2) un rappresentante dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, eletto tra tutti i responsabili di tale attività; b3) i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei Consigli di Dipartimento tra i Presidenti dei Corsi di studio, i Coordinatori di Corsi di Dottorato e i Direttori di Scuole di Specializzazione;
- c) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facoltà nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio della Facoltà. La base elettorale studentesca è individuata nel numero complessivo degli studenti presenti nelle Commissioni Paritetiche.

3. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti che durano in carica due anni.

Alle sedute del Consiglio può partecipare un funzionario amministrativo, senza diritto di voto.

L'elettorato attivo per l'elezione dei docenti spetta all'intero corpo docente dei Dipartimenti (Professori

Ordinari, Professori Associati e Ricercatori). Sono eleggibili i docenti che abbiano una aspettativa di permanenza nelle categorie di cui sopra pari alla durata del mandato. Ogni elettore può esprimere una

sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti

risulta eletto il più giovane di età.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo e dal presente Regolamento.

Art.9
L'Assemblea

1- L'Assemblea della Facoltà riunisce tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti al fine di consentire un confronto più ampio su problematiche di comune interesse nonché garantire unità di indirizzo strategico.

2- La rappresentanza studentesca nell'Assemblea è integrata con i rappresentanti degli studenti eletti nelle Commissioni Paritetiche.

3- Il Preside della Facoltà convoca l'Assemblea, d'intesa con i Direttori di Dipartimento, almeno due volte l'anno.

Art. 10
Consulta dei Presidenti dei Corsi di studio

1- E' istituita la Consulta dei Presidenti dei Corsi di Studio, della quale sono membri di diritto tutti i Presidenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico incardinati nei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà.

2- La Consulta è presieduta da un Coordinatore, eletto dai suoi membri.

3- La Consulta ha funzioni consultive e istruttorie su questioni di carattere generale riguardanti la didattica dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di competenza della Facoltà. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori Didattici dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie e Rappresentanti di altri Enti Convenzionati.

4- Il Coordinatore della Consulta, convoca, con periodicità almeno semestrale, una riunione aperta alla Direzione della ASST Spedali Civili di Brescia in particolare alle figure del Direttore Sanitario, Direttore SocioSanitario e Dirigente Delegato ai rapporti con l'Università e alle Direzioni strategiche delle altre strutture convenzionate o a loro rappresentanti.

Art. 11
Consulta delle Scuole di Specializzazione

1- E' istituita la Consulta delle Scuole di Specializzazione, della quale sono membri di diritto tutti i Direttori e i Presidenti dei Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione.

2- La Consulta è presieduta da un Direttore o Presidente di Scuola di Specializzazione eletto dai membri stessi della Consulta.

3- La Consulta ha funzioni consultive, istruttorie e propositive nei confronti del Preside.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio della Facoltà può costituire Commissioni, anche a carattere transitorio, con funzioni istruttorie e propositive su ambiti generali o argomenti specifici.

In sede di prima applicazione sono istituite le seguenti Commissioni:

- Regolamento della Facoltà
- Convenzioni con altri Enti, Organismi etc.
- Semplificazione
- Studenti
- Scuole di Specializzazione
- Internazionalizzazione

2. La Commissione elegge al suo interno un Coordinatore.

La composizione delle Commissioni è deliberata dal Consiglio, su proposta del Preside. Le Commissioni sono convocate e presiedute dal Coordinatore, che riferisce al Consiglio sull'attività della stessa.

Il Coordinatore, anche su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare a riunioni della Commissione esperti, anche non appartenenti al Consiglio, per avere pareri su specifici problemi.

I risultati del lavoro delle Commissioni sono raccolti in relazioni scritte e sottoposte dal Preside all'attenzione del Consiglio della Facoltà.

Art.13

Norme transitorie

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti.